GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MARTEDÌ 26 GENNAIO — NUM. 20

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

E' aperto l'abbonamento alla Raccolta delle Leggi e dei Decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1892 al prezzo di lire sette.

Inviare le richieste alla *Direzione della Casa di reclusione di Regina Coeli, in Roma,* possibilmente prima del 31 gennaio prossimo, perchè si possa regolarne la tiratura, col relativo importo dell'associazione

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 747 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 dicembre 1888 n. 5873 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 20 giugno 1889 n. 6379 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regolamento per il R. Istituto orientale di Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'Istruzione pubblica, è approvato.

Art. 2.

Il Nostro decreto 20 giugno 1889 e l'annesso Regolamento sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

P. Villari.

Visto, ***Il Guardasigilli*: B. Chimirri.**

REGOLAMENTO per il R. Istituto orientale di Napoli.

TITOLO I.

Scopo dell'Istituto. — Materie d'insegnamento.

Art. 1. Il R. Istituto orientale in Napoli, riordinato con la legge 27 dicembre 1888, ha per oggetto l'insegnamento teorico-pratico di lingue vive dell'Asia e dell'Africa, così giovando a mantenere ed accrescere le relazioni politiche e commerciali di quelle regioni con l'Italia.

Art. 2. Sono materie d'insegnamento le qui sotto indicate:

1. Arabo volgare.
2. Turco.
3. Amharico e tigraico (tigrino).
4. Cinese.
5. Giapponese.
6. Persiano.
7. Indostanico.
8. Greco moderno.
9. Nozioni concernenti la geografia, la storia, la religione, la legislazione, le condizioni commerciali rispetto all'Europa e specialmente all'Italia:
   - *a*) dei paesi musulmani;
   - *b*) dei paesi etiopici;
   - *c*) dei paesi dell'estremo Oriente.

Art. 3. Potranno essere aggiunti altri insegnamenti di lingue e quello della geografia commerciale quando ne sia riconosciuta la convenienza, e così potranno essere soppressi alcuni degli insegnamenti attuali, salvi i diritti acquisiti degl'insegnanti.

Il professore di amharico e tigraico potrà, valendosi di assistenti indigeni, avviare anche allo studio del *Somali*, dell'*Afar* e dell'*Oromò*.

L'insegnamento indicato al n. 9 dell'art. 2 sarà dato dai professori designati dal Consiglio di amministrazione, i quali ne faranno oggetto di una lezione settimanale durante l'ultimo anno di corso.

TITOLO II.

Anno scolastico. — Corso e metodo d'insegnamento.

Art. 4. L'anno scolastico, per ciò che concerne la durata dei corsi

e le sessioni di esami, è regolato dal calendario delle Università ed i giorni di vacanza sono regolati col calendario delle scuole secondarie governative.

Art. 5. Il numero degli anni di corso per ogni insegnamento sarà, su proposta del Collegio dei professori, determinato con decreto del Ministro.

Art. 6. Al principio di ogni anno scolastico il direttore, d'accordo coi professori ordinari e straordinari, stabilisce la distribuzione degli insegnamenti e delle esercitazioni per ogni corso, e i rispettivi orari.

TITOLO III.

Alunni, ammissioni, disciplina, esami, diplomi.

Art 7. Coloro che vogliono essere iscritti alunni nell'Istituto orientale devono farne domanda su carta da bollo di centesimi 50 non più tardi del 1° novembre, corredandola dei documenti autentici qui sotto indicati:

1° Fede di nascita;

2° Attestato di buona condotta.

Il direttore potrà, quando gli paia opportuno, richiedere anche un certificato di sana costituzione fisica.

Saranno senz'altro ammissibili come alunni coloro che presenteranno la licenza liceale o quella del Ginnasio superiore o dell'Istituto tecnico, o una laurea universitaria o altro diploma di un Istituto superiore nazionale.

Gli altri saranno sottoposti ad un esame scritto ed orale di lingua italiana, di lingua francese o d'altra lingua moderna, a scelta del candidato, e ad un esame orale di storia e geografia.

Chi vuole inscriversi ai corsi di cinese, giapponese, indostanico e persiano deve sostenere l'esame d'inglese. Quest'esame in via transitoria potrà aver luogo in fine di corso.

Per gli aspiranti non italiani potranno sostituirsi quelle prove che il direttore giudicherà sufficienti.

I giovani indigeni di paesi non europei ammessi all'Istituto, i quali volessero profittare di altri Istituti scolastici, ne faranno domanda al direttore, su proposta del quale il Ministro concederà loro le agevolezze, che credesse convenienti nell'ammissione, nelle promozioni e negli esami.

Art. 8. Possono essere autorizzati a frequentare le lezioni e a prender parte alle esercitazioni pratiche, gli ufficiali dell'esercito, della marina e di altre amministrazioni dello Stato, gli allievi delle Scuole superiori di agricoltura, industria e commercio.

Le domande devono essere trasmesse al direttore dell'Istituto dal comandante o dal capo d'ufficio onde detti ufficiali o impiegati dipendono, il quale ne darà anche notizia al rispettivo Ministero.

Art 9. L'alunno non può seguire più di due corsi senza il permesso del Collegio dei professori.

Art. 10. L'alunno che nel corso dell'anno, a giudizio del Collegio degli insegnanti, mostri di non fare alcun profitto, sarà per la prima volta avvertito e per la seconda escluso dal corso.

Art. 11. Gli esami sono annuali e finali.

L'esame annuale serve al passaggio da classe a classe.

Dopo l'esame finale si rilascerà, a chi l'abbia superato, un diploma di licenza nella lingua o nelle lingue di cui ha seguito il corso.

A tale esame potranno essere ammessi anche coloro, che provino al direttore di aver compiuti con lode studi analoghi a quelli che essi avrebbero fatti nell'Istituto.

Il canditato, caduto nella prima sessione d'esami, avrà facoltà di ripresentarsi nella seconda sessione per ripetere le prove fallite.

Agli esami finali assisterà un commissario nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 12. Il direttore, sentito il Collegio dei professori, compila il Regolamento disciplinare delle scuole, che deve essere discusso dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro.

In caso di trasgressione, il direttore, sentito il professore insegnante potrà sospendere temporaneamente l'alunno dalle lezioni; in caso di recidività o di mancanza gravissima, col parere del Collegio degli insegnanti, escluderà l'alunno dalla scuola.

In questi due casi, della sospensione temporanea e dell'esclusione dalla scuola, l'alunno ha diritto di appellarsi al Ministro, ma in attesa della decisione egli non potrà assistere alle lezioni.

Qualora vi sia dissenso fra il Direttore ed il Collegio dei professori, deciderà il Ministro.

TITOLO IV.

Direzione e personale dipendente.

Art. 13. Uno dei professori ordinari sarà direttore.

Sarà nominato con decreto Reale su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

Dura in ufficio tre anni e può essere riconfermato.

Art. 14. Il direttore cura il buon andamento dell'Istituto sì per la parte didattica, sì per la disciplinare; indirizza tutti gli ufficiali, che gli sono subordinati, al compimento dei doveri assegnati rispettivamente a ciascuno. Non gli è permesso di cumulare altro ufficio nè pubblico nè privato fuori dell'Istituto.

Il direttore è presidente del Collegio dei professori.

Da lui dipende tutto il personale delle Scuole.

Egli è membro nato del Consiglio d'amministrazione

Art. 15. Il direttore convoca il Collegio in tutti i casi, in cui l'avviso del Collegio stesso è richiesto dal presente regolamento e dalle istruzioni, che fossero susseguentemente impartite.

Art. 16. Propone al Consiglio d'amministrazione la nomina e il licenziamento del personale inserviente.

Designa al Consiglio di amministrazione, a cui spetta proporne la nomina al Ministro, l'impiegato d'ordine.

Art. 17. Il direttore, coll'assistenza dell'economo compila il bilancio per le scuole da presentare al Consiglio che deve trasmetterlo al Ministero.

Per mezzo dell'economo provvede così alla regolare gestione del bilancio ordinario, secondo le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e sotto il controllo del Consiglio stesso, come alla riscossione delle rendite e al pagamento delle spese, secondo il regolamento di amministrazione, del quale è cenno negli articoli 31 e 38, e secondo le note di carico approvate dal Consiglio.

Cura la regolarità dei libri di conto tenuti dall'economo, e ne sottopone i conti mensili alla revisione del Consiglio.

Art. 18. Gli insegnamenti di lingua sono dati da professori ordinari, straordinari e incaricati. Quelli di greco moderno e di indostanico saranno dati da straordinari e solamente da incaricato quello di inglese, quando fosse istituito.

Le esercitazioni pratiche saranno fatte, per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati, da speciale assistente sotto la dipendenza e la direzione del professore.

Art. 19. I professori ordinari e straordinari, saranno nominati per titoli ovvero per esame.

La nomina dei professori ordinari sarà fatta per decreto Reale, quella dei professori straordinari per decreto ministeriale.

Il Ministro potrà nominare incaricati per qualche insegnamento di lingue, solo in via eccezionale.

Gli assistenti debbono di regola, essere persone nate o vissute nei paesi di cui s'insegna la lingua e saperla parlar bene e con buona pronunzia, in guisa da corrispondere al fine speciale delle esercitazioni.

Essi sono nominati dal ministro su proposta dell'insegnante della lingua, udito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 20. La qualità di cittadino italiano è necessaria per la nomina agl'insegnamenti nell'Istituto. Può il Ministro decidere nei casi eccezionali.

Gli insegnanti ordinari non potranno tenere altro insegnamento fuori dell'Istituto.

Art. 21. Il direttore può concedere, per ragioni gravi, cinque giorni di congedo. Per un permesso più lungo dovrà rivolgersi al Ministero.

Art. 22. I professori devono tenere con ordine perfetto i giornali di classe, affinchè chiari appariscano i meriti, i demeriti, le sommarie indicazioni delle materie spiegate. Consegneranno inoltre, in fine di

ogni bimestre, al direttore la nota dei propri alunni con la indicazione, per ciascuno, della condotta e del profitto.

Art. 23. Il Collegio dei professori si compone di tutti i professori ordinari, straordinari ed incaricati, ed è convocato e presieduto dal direttore.

I professori hanno obbligo d'intervenire a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie.

In assenza del direttore, il più anziano di servizio fra i professori ordinari funzionerà da presidente del Collegio; ne sarà segretario lo straordinario più giovane d'età.

Art. 24. Le deliberazioni si prendono nel Collegio dei professori a maggioranza relativa di voti.

A parità di voti prevarrà il voto del presidente.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà dei professori. Il direttore è tenuto a conformarsi alle deliberazioni prese dal Collegio, nelle adunanze.

Se egli credesse doversi opporre, chiamerà giudice il Ministro.

Art. 25. Le adunanze ordinarie del Collegio dei professori sono tre;

la prima, al cominciare dell'anno scolastico, per discutere l'orario delle lezioni e la coordinazione dei vari insegnamenti;

la seconda al termine delle scuole, e prima degli esami finali;

la terza, chiusa che sia la sessione estiva degli esami, per firmare i registri e conferire sui risultati degli esami stessi.

Il direttore può convocare il Collegio straordinariamente, quando occorra; deve convocarlo quando glie ne sia fatta domanda da tre dei professori ordinari o straordinari.

Art. 26. I professori non devono dare mai meno di sei ore di lezione per settimana; potranno essere obbligati dal Consiglio d'amministrazione a darne fino a dodici.

Art. 27. Gli stipendi degli insegnanti saranno, per ciascun grado, pareggiati a quelli dei professori delle Università.

Gli stipendi degli assistenti saranno determinati da speciale organico, da approvarsi con decreto ministeriale.

Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari si accresceranno di un decimo ogni quinquennio di effettivo servizio.

Art. 28. Agli insegnanti, agli assistenti e agli impiegati è applicata la legge 14 aprile 1864 sulle pensioni per gli impiegati dello Stato.

Art. 29. Il Ministro, inteso il direttore, previo il parere del Consiglio di amministrazione e sentita sempre la persona interessata, potrà, per gravi ragioni disciplinari, sospendere o licenziare qualunque insegnante.

TITOLO V.

Amministrazione e personale amministrativo

Art. 30. Il Consiglio di amministrazione è composto del direttore delle scuole, che ne è membro nato, di un ufficiale del presidio di Napoli, designato dal Ministro della guerra, di un rappresentante del ministero degli esteri, che lo designa, e di altre 6 persone scelte dal Ministro, fra:

i consiglieri provinciali di Napoli;

i consiglieri comunali di Napoli;

i professori dell'Università di Napoli, ovvero i soci della Società reale di Napoli;

i presidi oppure i professori insegnanti nei Licei o nell'Istituto tecnico di Napoli;

gli avvocati erariali di Napoli;

i funzionari superiori dell'Intendenza di finanza di Napoli.

I consiglieri non durano in ufficio più di tre anni.

Dopo il secondo anno dalla costituzione del Consiglio, saranno sorteggiati tre consiglieri; questi, come gli altri che scadranno nell'anno successivo, potranno essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il proprio presidente e il segretario, i quali dureranno in ufficio per tre anni, se non scadono prima da consiglieri.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli trasmette tutte le deliberazioni del Consiglio direttamente al Ministro, e fa, occorrendo, le sue osservazioni per quegli atti, su cui creda di dover chiamare specialmente l'attenzione di lui.

Art. 31. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) proporre provvedimenti e riforme per il buon andamento e l'incremento dell'Istituto;

c) prendere tutte le deliberazioni che occorrano a tenore del regolamento;

d) assicurarsi che siano strettamente eseguite le deliberazioni da esso prese;

e) discutere il regolamento disciplinare compilato dal direttore e trasmetterlo al Ministro per l'approvazione;

f) nominare e licenziare, a proposta del direttore, il personale inserviente;

g) proporre al Ministro una terna per la nomina dell'economo, e trasmettere col suo parere la proposta del direttore per la nomina dell'impiegato d'ordine;

h) proporre al Ministro la tabella degli stipendi per gli impiegati di amministrazione.

Il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro l'ottobre, il consuntivo entro il maggio. L'uno e l'altro, entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio, saranno trasmessi in doppio esemplare al Ministro, al quale spetta l'approvazione definitiva.

In caso di dissenso fra il direttore ed il Consiglio, il primo ha facoltà di trasmettere direttamente al Ministro le proprie osservazioni sulla erogazione delle rendite rispetto agli intenti didattici dell'Istituto, e il Ministro risolverà.

Art. 32. Il Consiglio, entro i limiti segnati nei capitoli del bilancio, regola e modifica le spese con piena autorità.

Per bisogni straordinari ed urgenti, ha facoltà di spendere riferendone al Ministro per l'approvazione.

Non ha facoltà di fare storni di fondi da capitolo a capitolo, nè anticipazioni di stipendio.

Nessun atto contabile ha valore legale se non è sottoscritto dal direttore e da un consigliere delegato a tal uopo dallo stesso Consiglio.

Art. 33. Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogni volta che lo creda il presidente, ovvero ne sia fatta domanda da due consiglieri o dal direttore.

L'avviso di convocazione sarà dal presidente spedito a domicilio, almeno tre giorni prima, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

Per motivi d'urgenza, che saranno riferiti al Ministro, la convocazione potrà farsi con avviso preventivo di sole 24 ore, ma in questo caso la deliberazione, per avere esecuzione immediata, dovrà essere presa coll'unanimità di voti.

Art. 34. Per la validità delle adunanze basta l'intervento di cinque consiglieri. A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 35. Per gli atti di amministrazione si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 36. E' addetto all'Istituto un economo-ragioniere. Egli darà per cauzione la somma che il Ministro, sentito il Consiglio, avrà determinata.

Sarà addetto all'ufficio della direzione delle scuole un impiegato d'ordine.

L'economo-ragioniere e l'impiegato d'ordine saranno nominati per decreto del Ministro.

TITOLO VI.

Del Comitato.

Art. 37. Per dirigere le operazioni relative agli affitti ed alle alienazioni della proprietà, è costituito un Comitato di tre persone, appartenenti al Consiglio amministrativo, che sono:

l'avvocato erariale,

il funzionario dell'Intendenza di finanza,

un consigliere d'amministrazione, scelto dal Consiglio stesso.

Art. 38. Il Comitato compila il regolamento per l'amministrazione

che deve essere discusso dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro.

In questo regolamento saranno anche determinate le attribuzioni e la responsabilità degli impiegati addetti all'amministrazione.

Art. 39. Compie gli studi preparatori per mettere il Consiglio in grado di prendere con piena conoscenza le deliberazioni o di fare le proposte opportune al Ministro:

a) per la rivendicazione di beni all'Istituto;

b) per lo svincolo del patrimonio da qualsiasi passività;

c) per l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

d) per l'affitto e la manutenzione delle proprietà patrimoniali;

e) per la liquidazione dei beni e conversioni in rendita pubblica italiana.

Art. 40. Nel mese di luglio propone al Consiglio la somma da destinarsi alle scuole, affinchè il direttore possa compilare il bilancio e presentarlo entro la prima quindicina del mese successivo al Comitato stesso, il quale a sua volta formerà il bilancio generale dell'Istituto da sottoporre al Consiglio.

Art. 41. Riceve ed esamina i conti consuntivi delle scuole presentati dal direttore, e ne forma il conto generale da sottoporre al Consiglio.

Rivede i conti mensili dell'economo presentati dal direttore.

TITOLO VII.

Affitto e alienazione dei beni.

Art. 42. Tutti i beni immobili, già pervenuti o che in seguito pervenissero all'Istituto, qualunque ne sia la provenienza, ed esclusa ogni pretesa di riversibilità o devoluzione, saranno temporaneamente amministrati e quindi alienati secondo le prescrizioni fatte dall'art 6 della legge 27 dicembre 1888 n. 5873 (serie 3ª).

Il Ministro della Pubblica Istruzione soprintende all'amministrazione e vigila sull'andamento delle alienazioni.

Art. 43. I contratti di mezzadria e di fitto, di forniture e di appalto per l'andamento ordinario dell'Istituto e per la manutenzione degli stabili, proposti dal Comitato, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione.

Quelli per lo svincolo delle passività patrimoniali, per il ricupero dei crediti e l'affrancamento di prestazioni attive, per la stipulazione di mutui e per l'alienazione dei beni immobili saranno approvati dal Ministro.

Art. 44. Per le alienazioni si dovranno osservare le norme stabilite dal testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto 1º febbraio 1884 n. 2016 e dal relativo regolamento, approvato col R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074 e successive modificazioni.

Il Ministro potrà permettere che, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali, da cui risulti che ne derivi utile all'Istituto, si dividano i beni in piccoli lotti o si riuniscano in un lotto solo più appezzamenti piccoli.

Art. 45. La perizia dei beni e la ripartizione dei lotti saranno fatte da ingegneri governativi designati dal Comitato.

Quando il prezzo di un lotto superi le lire diecimila, i capitolati di asta saranno sottoposti al Consiglio di Stato.

Art. 46. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare nella cassa dell'Istituto almeno la sesta parte del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di registro, di voltura, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta.

Gli altri cinque sesti del prezzo potranno essere pagati a rate uguali posticipate in cinque anni con l'interesse scalare del 6 per cento.

Art. 47. Trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo precedente, si procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 48. Tutte le somme riscosse in dipendenza delle alienazioni e non destinate allo svincolo del patrimonio da passività, saranno immediatamente versate nella Cassa dei depositi e prestiti e, a cura del presidente del Consiglio d'amministrazione, sotto la vigilanza del Comitato e del Ministro, gradatamente convertite in rendita pubblica italiana da intestarsi nominativamente all'Istituto.

TITOLO VIII.

Biblioteca, Museo.

Art. 49. Della Biblioteca ora esistente dovrà farsi un catalogo a schede e un inventario.

Bibliotecario sarà il direttore, il quale sarà coadiuvato dai professori e da un impiegato.

Ogni anno sarà stanziata nel bilancio dell'Istituto una somma non inferiore a lire 500 per l'incremento della Biblioteca.

L'acquisto dei libri sarà fatto dal direttore, sentito il collegio degli insegnanti. Ogni anno sarà inviata al Consiglio di amministrazione la nota dei libri acquistati.

Art. 50. Il Museo orientale, annesso all'antico Collegio dei cinesi, sarà conservato a cura del direttore dell'Istituto ed arricchito degli oggetti consentanei alla sua indole.

TITOLO IX.

Collegio-convitto e borse.

Art. 51. Le norme del Collegio-convitto da istituirsi a termini del l'art. 2 della legge 27 dicembre 1888 e quelle relative alla istituzione e al conferimento delle borse, di cui è parola nell'articolo predetto, saranno disposte in apposito regolamento speciale.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie.

Nel caso in cui la liquidazione del patrimonio attribuita al Comitato fosse affidata al governo, le attribuzioni del Comitato passeranno ai delegati governativi e le disposizioni dei titoli VI e VII saranno modificate.

Visto: *d'ordine di S. M.*
Il Ministro della pubblica istruzione
P. VILLARI.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 9 — *Passaggi nell'arma dei carabinieri reali di militari sotto le armi.*

Ho determinato che siano nuovamente ammessi i passaggi all'arma dei carabinieri reali dei militari di truppa sotto le armi.

I comandanti di corpo tutti del R. esercito, ricevendo da un militare da essi dipendente domanda di passaggio all'arma dei carabinieri reali, dovranno anzitutto accertarsi che abbia la statura, la idoneità fisica e gli altri requisiti richiesti dal § 43 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ed in caso affermativo daranno corso alla domanda stessa inviandola direttamente al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato che il militare consente ad assumere la ferma di 5 anni voluta dall'art. 124 della legge sul reclutamento, a decorrere dal giorno in cui ha avuto principio il servizio sotto le armi, e, se graduato, di rinunciare al grado di cui è rivestito. Ad essa domanda dovrà essere unito il foglio matricolare e caratteristico del richiedente.

Il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, per delegazione del Ministro della guerra, disporrà il passaggio nell'arma di quei militari che saranno riconosciuti forniti di tutti i requisiti voluti, e per coloro invece le cui domande non possano essere accolte, informerà i comandanti dei corpi dei motivi che vi si oppongono.

Roma, 21 gennaio 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

PROSPETTO DIMOSTRANTE IL MOVIMENTO DEL DEBITO VITALIZIO NELL'ESERCIZIO 1891-1892

Ministero del Tesoro — Ufficio Centrale delle Pensioni.

CLASSIFICAZIONE DELLE PENSIONI	Pensioni vigenti al 1° luglio 1891		Pensioni inscritte nell'Esercizio 1891-1892		Pensioni eliminate nell'Esercizio 1891-1892		Pensioni vigenti al 1° gennaio 1892	
	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
				Pensioni nuove				
Ministero del Tesoro	1,059	1,345,282 55	72	103,503 02	41	53,324 67	1,090	1,401,460 90
Id. delle Finanze	7,730	6,831,994 70	493	604,463 98	162	157,251 06	8,061	7,279,207 62
Id. di Grazia e Giustizia	3,216	4,122,755 85	152	249,509 03	80	113,068 62	3,288	4,259,196 26
Id. degli Affari Esteri	77	176,633 67	3	5,011 —	»	»	80	181,644 67
Id. dell'Istruzione Pubblica	1,129	1,578,820 57	80	130,084 30	34	69,410 77	1,175	1,639,494 10
Id. dell'Interno	4,561	4,087,452 40	279	294,822 41	108	112,273 61	4,732	4,270,001 20
Id. dei Lavori Pubblici	1,072	872,066 32	86	67,657 —	24	22,263 32	1,134	917,460 —
Id. delle Poste e Telegrafi	1,473	1,685,192 37	85	93,186 19	33	42,545 59	1,525	1,735,832 97
Id. della Guerra	15,983	16,231,516 43	1,111	1,252,240 25	287	295,317 03	16,807	17,188,439 65
Id. della Marina	2,774	2,259,783 27	116	80,391 16	64	38,672 58	2,826	2,301,501 85
Id. d'Agricoltura, Ind. e Comm.	330	390,748 19	23	29,950 40	5	3,043 47	348	417,655 12
Straordinarie	1,059	453,497 94	21	6,376 26	25	8,592 30	1,055	451,281 9[illegible]
TOTALE	40,463	40,035,744 26	2,521	2,923,195 —	863	915,763 02	42,121	42,043,176 24
				Pensioni vecchie				
Ministero delle Finanze	10,007	5,281,790 36	»	»	320	201,899 99	9,687	5,079,890 37
Id. di Grazia e Giustizia	3,297	2,626,058 52	»	»	88	87,255 38	3,209	2,538,803 14
Id. degli Affari Esteri	68	127,890 56	»	»	2	5,700 —	66	122,190 56
Id. dell'Istruzione Pubblica	734	566,231 30	»	»	15	15,385 59	719	550,845 71
Id. dell'Interno	5,082	2,923,091 09	»	»	162	110,000 52	4,920	2,813,090 57
Id. dei Lavori Pubblici	1,977	1,191,571 04	»	»	53	46,789 93	1,924	1,144,781 11
Id. della Guerra	25,205	13,681,891 09	»	»	595	400,365 86	24,610	13,281,525 23
Id. della Marina	2,799	1,700,827 53	»	»	61	37,113 17	2,738	1,663,714 36
Id. d'Agricoltura, Ind. e Comm.	368	211,020 20	»	»	18	11,541 15	350	199,479 05
Straordinarie	3,833	1,807,148 19	»	»	83	36,540 09	3,750	1,770,608 10
TOTALE	53,370	30,117,519 88	»	»	1,397	952,591 68	51,973	29,164,928 20
				In complesso				
Pensioni nuove	40,463	40,035,744 26	2,521	2,923,195 —	863	915,763 02	42,121	42,043,176 24
Id. vecchie	53,370	30,117,519 88	»	»	1,397	952,591 68	51,973	29,164,928 20
TOTALE GENERALE	93,833	70,153,264 14	2,521	2,923,195 —	2,260	1,868,354 70	94,094	71,208,104 44

Indennità per una volta tanto concesse durante l'Esercizio 1891-1892
Partite N. 176 per L. 386,739 17.

Roma, li 22 gennaio 1891.

Il Direttore capo dell'Ufficio centrale delle pensioni
FR. FERRARA.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 20 corrente in Alanno, provincia di Teramo, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 23 gennaio 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0|0, cioè: N. 711729 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 180, al nome di *Petrella* Eugenio fu Diodato, domiciliato a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Petrelli* Eugenio, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1342 in data 2 marzo 1889 col n. 5719 di protocollo, e n. 83970 di posizione, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli, alla signora Dusmet Concetta fu Francesco ed altri, pel deposito di n. 5 certificati d'usufrutto della complessiva rendita di lire 1230, esibiti per riscuotere prorata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi trenta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, i buoni di prorata già emessi da questa Direzione generale in favore della detta Dusmet Concetta ed altri saranno pagati, senza obbligo di presentare prima la detta ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 12 gennaio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 7261, rilasciata il 31 agosto 1891 dalla sede della Banca Nazionale di Napoli a Colambassi Ludovico, pel deposito di n. 4 cartelle del consolidato 5 per cento della complessiva rendita di lire 350, presentate al cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle, provenienti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate al detto signor Colambassi, senza obbligo della presentazione della ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 12 gennaio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*)

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta numero 1366, rilasciata il 28 ottobre 1891 dalla succursale della Banca nazionale in Bologna, alla signora Pia Salvetti fu Lorenzo, vedova Riozzi, per il deposito di numero quattro cartelle della complessiva rendita di lire 95, presentate pel cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle, derivanti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate alla signora Salvetti, senza bisogno della presentazione della ricevuta, che rimarrà di verun effetto.

Roma, 28 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 25 gennaio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	3|4 coperto	—	1 2	— 6 5
Domodossola	nebbioso	—	6 9	— 2 1
Milano	coperto	—	4 8	0 6
Verona	nebbioso	—	5 8	— 0 9
Venezia	3|4 coperto	calmo	4 6	— 0 9
Torino	nebbioso	—	1 8	— 2 9
Alessandria	nebbioso	—	4 4	0 8
Parma	coperto	—	3 3	0 5
Modena	coperto	—	4 8	—
Genova	coperto	calmo	12 5	9 5
Forlì	nebbioso	—	3 0	0 0
Pesaro	coperto	calmo	5 8	0 2
Porto Maurizio	coperto	mosso	14 0	10 2
Firenze	nebbioso	—	8 0	5 9
Urbino	nebbioso	—	5 6	1 2
Ancona	nebbioso	calmo	7 5	3 4
Livorno	coperto	calmo	12 0	7 0
Perugia	coperto	—	9 0	4 0
Camerino	3|4 coperto	—	6 1	2 1
Chieti	coperto	—	10 4	— 3 2
Aquila	1|4 coperto	—	8 1	— 0 2
Roma	q. coperto	—	13 7	4 9
Agnone	1|2 coperto	—	9 7	0 7
Foggia	coperto	—	12 4	1 0
Bari	3|4 coperto	calmo	11 5	3 2
Napoli	3|4 coperto	calmo	12 1	6 9
Potenza	3|4 coperto	—	8 0	0 1
Lecce	coperto	—	13 0	3 0
Cosenza	nebbioso	—	12 8	3 2
Cagliari	coperto	agitato	15 1	7 4
Reggio Calabria	coperto	mosso	15 0	8 7
Palermo	coperto	calmo	18 9	7 3
Catania	piovoso	legg. mosso	14 6	8 6
Caltanissetta	coperto	—	13 0	6 0
Siracusa	coperto	mosso	14 6	9 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 25 gennaio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 765.1
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 76
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì. . . . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 11°,9. Minimo = 4°,9.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 25 gennaio 1892.

In Europa pressione irregolare e generalmente elevata, fuorchè all'estremo Nord. Bodo 750, Algeri 758, Cagliari 761, Zurigo 769, Brest 771, Arcangelo 772, Odessa 774, Charkoff 777.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso, nebbia al Nord, diverse pioggia in Sardegna e Sicilia; levante sensibile al Sud della Sardegna e in alcune stazioni sicule, venti deboli o calma altrove, qualche gelata al Nord e centro.

Stamani: cielo coperto o nebbioso al Nord, nuvoloso a coperto altrove; levante forte in Sardegna, venti freschi da levante a scirocco in Sicilia e lungo la costa tirrenica; barometro 768 al Nord e versante Adriatico, relativamente depresso da 761 a 762 in Sardegna.

Mare agitato a Cagliari.

Probabilità: venti freschi meridionali al Sud, intorno al levante altrove, cielo nuvoloso, pioggie, qualche nevicata al Nord e sull'Appennino, mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 25 gennaio 1892

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Leggesi un sunto di petizioni.

Accordansi alcuni congedi.

Giuramento.

Introdotto nell'aula dai senatori Della Somaglia e Bastogi, presta giuramento il senatore Brambilla.

Presta poi giuramento il senatore Coletti, introdotto nell'aula dai senatori G. P. Tolomei e Verga C.

Giura poi il senatore Trotti, introdotto nell'aula dai senatori Atenolfi e Della Somaglia.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, presenta i seguenti progetti di legge:

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi di Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti.

Estrazione a sorte degli uffici.

VERGA C., segretario, procede all'estrazione a sorte e alla proclamazione degli uffici.

PRESIDENTE avverte che gli uffici si convocheranno domani al tocco per costituirsi e per esaminare i quattro disegni di legge oggi presentati.

Propone che domani in principio di seduta si proceda alle votazioni per la nomina dei membri mancanti in alcune Commissioni e per alcune altre nomine.

Interpellanza del senatore Rossi Alessandro ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria nel Regno, in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione.

ROSSI A. enuncia il carattere, le parti e lo scopo dell'interpellanza sua e dell'onorevole Marescotti che gli duole sapere assente per malattia.

La circolazione è malata e le Banche non sono sane. Accenna agli studi preparatori fatti dal ministro pel progetto sulle Banche ed alle sue idee per procurare il pareggio.

Indica quale era la circolazione monetaria e fiduciaria al 1º maggio 1886 e la confronta con quella del 10 aprile 1883, epoche celebri nella nostra storia finanziaria.

L'aggio sull'oro non è mai scomparso. Col crescere della carta e dei debiti coll'estero, scemò il metallo.

Indica quali siano i rapporti attuali fra la moneta metallica e la carta, desumendoli dai dati della relazione ultima della Commissione di vigilanza sull'esecuzione della legge del corso forzoso, dolente che questa relazione ci riferisca solo i dati fino al 30 giugno 1890.

Raffronta questi dati con quelli del 1866 e del 1883.

Il bilancio economico non ha potuto resistere al bilancio finanziario.

Sono spariti i risparmi regionali, sparito il metallo, cresciuta la carta, fatti e cresciuti i debiti. Dimostra queste sue asserzioni con cifre ufficiali comparate e valutate comparativamente.

Loda il Ministero attuale che pose come punto di partenza l'unificazione del bilancio dello Stato.

Al quadro da lui fatto degli affaticati bilanci finanziari, raffronta quello degli ancor più affaticati bilanci economici studiati nelle loro singole parti. E a questi confronti aggiunge altri dati che rischiarano lo stato delle cose, come quelli relativi all'emigrazione e allo stato del debito cambiario.

I tentativi fatti dalle industrie furono soffocati dalle esigenze del bilancio finanziario.

Il disavanzo si aggrava appunto per l'impotenza del bilancio economico della nazione.

E' lieto di vedere che la bilancia economica, tanto derisa una volta, comincia ad esser tenuta in conto dal Governo.

Chi dicesse che il paese non fa il suo dovere, direbbe cosa non esatta.

Egli crede al pareggio reale, ma opina che il bilancio dello Stato sia ora aritmetico.

Spiega i fini delle leggi sulla circolazione e sulle banche, e indica quale è la vera portata dei trattati di commercio del 6 dicembre, quale è la loro giusta efficacia.

Il prezzo della nostra rendita è fatto dall'estero, che pure ha solo un sesto dei titoli italiani.

Il tasso di 0.75 per l'aggio è troppo basso.

La circolazione non può aggiustarsi con la grande bontà di una potenza occidentale: vi credono i finanzieri che vanno a braccetto coi repubblicani.

Accenna a quanto ha fatto e guadagnato l'Ungheria che accrebbe l'esportazione e migliorò lo stato suo finanziario ed economico.

La riserva che è del 33.50 per cento se si considera la sola circolazione bancaria, diventa del 27 per cento se alla circolazione stessa si aggiungono i 340 milioni di buoni del Tesoro, come l'oratore crede debba farsi. (Segni di denegazione nel ministro del Tesoro).

Afferma che egli parla non come pessimista, ma come scrupoloso patologo.

Parla delle Banche di emissione nei rapporti colla circolazione monetaria.

La riforma bancaria doveva essere susseguente all'abolizione del corso forzoso.

Nel 1892 noi assistiamo al rifiorire della carta, e di questo stato di fatto si deve tener conto, meditando sui progetti anteriori che partivano dall'idea della risurrezione dell'oro.

Non sono le notizie ed i mezzi di informazione che mancano al Governo per escogitare rimedi radicali circa lo stato delle Banche di emissione.

Bisogna guardarsi dalla creazione di valori fittizi che giunge talora a delle parvenze di patriottismo per la Banca *A* o *B* che salvi oggi la piazza *A*, domani la piazza *B*.

Bisogna che il Governo, impotente colle leggi attuali, acquisti la potenza regolatrice di cui ha bisogno.

Un rigido controllo sull'emissione gli pare un dovere del Governo.

Non sono mai gli artifizi che possono influire sull'aggio e sul corso, in senso giovevole alla circolazione.

Molti in Italia non hanno una nozione esatta di ciò che è una Banca di emissione.

La riserva di tali Banche è il patrimonio della nazione e garantisce il fedele adempimento della intermediazione che la Banca opera fra lo Stato che crea il biglietto e il cittadino che lo usa.

Non fa gravi accuse per l'aumento della circolazione.

L'autorità dello Stato però, di fronte alle Banche, ricevette pur troppo qualche scossa.

Ed ora occorrono provvedimenti energici e duraturi

Non condanna *a priori* l'idea del Consorzio; nelle condizioni nostre però è indispensabile accostarci al concetto dell'unità.

Il tipo delle Banche multiple dato dall'Italia, non ha confronto in alcun altro paese.

Indica i doveri del ministro del Tesoro di fronte alla posizione privilegiata delle Banche di emissione.

Non si può dire che gli azionisti di tali Banche siano ben trattati dalle leggi fiscali.

Occorre impedire che lo Stato abusi, perchè chi controllerà il controllore?

Esamina l'aumento graduale della riserva dal 33 al 40 e forse fino al 50, proposto nell'esposizione finanziaria.

Il parlare di limiti d'emissione, gli pare cosa affatto secondaria; più alto deve essere lo scopo.

Accenna alle varie responsabilità alle quali vanno incontro gli Istituti attuali riuniti in consorzio.

Pone in luce l'importanza delle conclusioni del Congresso delle Banche tenuto in Bari circa il credito agrario.

Alla Banca di Francia il privilegio scade nel 1897; eppure fin da ora il Parlamento si preoccupa della legge futura; in Italia il termine scade fra cinque mesi.

Se si vuole andare al sistema unitario vi è la base, base che invece manca pel sistema multiplo.

Non crede che la legge possa innovare lo stato economico di un paese, ma può giovargli dando la migliore circolazione monetaria possibile.

Il corso forzoso, decretato però spontaneamente può porre riparo alla prodigalità della nostra Amministrazione.

Oltre a queste due vie d'uscita: unità bancaria e corso forzoso, ve ne ha una terza: il monometallismo argenteo.

Egli propone il rovescio della legge di Gresham: coll'argento si farà fuggire la carta; sommità bancarie ammettono che questa può essere un'idea riparatrice.

Confronta i popoli a monometallismo (aureo o argenteo) e quelli a bimetallismo.

Confuta l'idea del bimetallismo universale: crede che questo sistema sia un'utopia, perchè lo stesso bimetallismo dell'Unione latina non è cosa possibile.

L'Inghilterra, p. es., non entrerà assolutamente mai nell'Unione latina.

Gli scrittori e i politici inglesi sono entusiasti del bimetallismo, ma in casa altrui.

Lo sconto inglese, intanto, è il più basso sconto del mondo.

Quanto all'America l'oratore accenna alle leggi successive sulla coniazione.

Lo sciogliersi dall'Unione latina è certo una cosa grave: si potrebbe esser disciolti col dicembre del 1893.

Ricorda, a proposito di questa eventualità, le idee svolte dal compianto Magliani.

Esamina la situazione dei vari Stati aderenti all'Unione latina, rispetto alla coniazione e alla circolazione dell'argento.

Per noi l'isolarci dalla Lega latina non è un pericolo, anzi un vantaggio.

Chiede se il ministro del Tesoro abbia l'opzione fra argento e oro e crede di no: la scelta gli è data invece fra carta e argento e qui la scelta non è dubbia.

Ricorda l'opinione di Adamo Smith.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, osserva che lo Smith giudicava avuto riguardo ai suoi tempi.

ROSSI A. Sia pure: ma non è negabile che per noi, ora, l'argento è la moneta più acconcia.

Concludendo osserva che non tocca al Senato formulare proposte finanziarie: crede però che l'idea sul monometallismo argenteo possa essere raccolta e maturata — che si possa ritrarsi dall'Unione latina — che si possano coniare 700 milioni di scudi ricorrendo, ove d'uopo, ad un piccolo prestito interno.

Enuncia i vantaggi del sistema da lui proposto.

L'onor. Luzzatti avrà reso un immenso servigio al paese se escogiterà un sistema di circolazione che corrisponda ai concetti enunciati dall'oratore.

E' impossibile la lotta dell'Italia agricola senza vantaggi immediati e può solo assicurarli un buon sistema di circolazione.

Ha fede nel ministro del Tesoro, ma bisogna prefiggersi anche il pareggio economico che solo dà la virtù del bilancio finanziario.

Il commercio, l'industria e l'agricoltura in Italia sono descritti malati per apatia, per inerzia: l'oratore li vuole sollevare e crede che ciò si possa fare da noi essendo un popolo giovane e laborioso.

Tra finanza omeopatica e finanza fastosa vi ha la finanza casalinga che è utile e che fu già più volte bene usata.

Conclude con alcune dichiarazioni e domande nelle quali riassume e sintetizza le parti del suo discorso.

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della interpellanza.

Annunzia poi che l'interpellanza del senatore Zini sull'andamento di alcuni servizi amministrativi sarà messa all'ordine del giorno subito dopo esaurita la discussione dell'interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti.

La seduta è levata (ore 6,30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 25 gennaio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

ELLENA presenta la relazione sul disegno di legge per proroga del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna.

PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Corradini, il quale, dopo il voto della Camera, desiste dalle dimissioni.

BRUNIALTI chiede che venga inscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento della sua proposta di legge per l'aggregazione del comune di Farra Vicentina al distretto e mandamento di Thiene.

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, propone che lo svolgimento abbia luogo dopodomani.

(Così rimane stabilito).

Sorteggio degli Uffici.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa il sorteggio.

Interrogazioni.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Gallo, firmata anche dagli onorevoli Colajanni, Ferri e Pantano, « sul sequestro dell'opuscolo dell'avvocato Filippo Turati, intitolato: *Il dovere della resistenza* » che, essendo avviato un giudizio, egli non può discutere in merito dell'ordinato sequestro.

GALLO non intende pregiudicare l'azione del magistrato, ma de-

plora il sequestro come sintomo d'un indirizzo che non può approvare; perchè il sequestro stesso colpisce direttamente ed esclusivamente le opinioni espresse dall'onorevole Turati, sull'organizzazione dei lavoratori, opinioni che non ritiene incriminabili.

Si dichiara non sodisfatto riservandosi di presentare una interpellanza per discutere l'indirizzo del Governo.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, osserva non essere il caso di risalire dal fatto speciale all'indirizzo di governo, che è informato alla più larga libertà, purchè non si eccedano i limiti della legge, e nota che l'opuscolo presentato alla Procura nel 31 dicembre 1891, non fu allora sequestrato perchè considerato come un atto interno della Società fra gli operai meccanici, che vuol costituirsi; lo fu soltanto nel 19 gennaio quando esso venne pubblicato a parte, e messo in vendita per altri fini.

Vedrà il magistrato se nello scritto incriminato sianvi o no gli estremi del reato previsto dall'articolo 24 della legge sulla stampa.

CAVALLOTTI converte in interrogazione una sua interpellanza, circa i tumulti avvenuti nella Università di Napoli cagionati dal contegno di un professore verso la gioventù studiosa.

VILLARI, ministro dell' istruzione pubblica, risponde all' interrogazione del deputato Flaùti « circa i recenti disordini avvenuti nell'Università di Napoli e circa i provvedimenti che al Governo, in seguito ad essi, pare opportuno di adottare » ed all' interrogazione testè annunziata, del deputato Cavallotti.

Dà lettura del rapporto fattogli dal professore Scaduto, dal quale risulta che nel 21 corrente, essendosi egli accorto che, mentre la scolaresca tumultuava, un giovane batteva con forza il bastone sul banco, lo colpì al viso.

Il ministro sospese i corsi e deferì l'insegnante al Consiglio superiore; il quale giudicherà se e quale punizione meriti l'insegnante stesso.

Deplora il contegno del professore, ma altresì deplora i tumulti e gli scioperi che continuarono non ostante i presi provvedimenti, costringendolo ad ordinare oggi la chiusura dell'Università.

FLAUTI prende atto delle dichiarazioni del ministro approvandole ed unendosi a lui nel deplorare che un incidente doloroso abbia dovuto indurre il ministro ad ordinare la chiusura dell'Università.

Augura poi che il ministro medesimo trovi modo di restaurare l'ordine nell'Università di Napoli.

CAVALLOTTI ritiene che l' irritazione degli studenti di Napoli debba attribuirsi alla condotta del professore Scaduto, dacchè quello del 21 corrente non è il primo atto violento al quale siasi abbandonato quel professore; il quale raccoglieva l'antipatia della scolaresca perchè voleva imporle i propri libri.

Non può quindi approvare la chiusura dei corsi parendogli punizione eccessiva di uno sdegno legittimo.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione, risponde che il prof Scaduto, espressamente da lui interrogato, ha escluso recisamente le pressioni che gli si attribuiscono per l'acquisto dei suoi libri, dei quali è esaurita l'edizione; e che lo stesso professore ha invocato per que si'accusa un'inchiesta.

Non sa poi comprendere come si possa trovare eccessiva la chiusura dell'Università in presenza di disordini che si prolungano senza cagione.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato Barzilai « se stia in fatto che, di fronte ai processi per reati politici o determinati da lotta di classi, giudicati o ancora pendenti mentre il presente ministro assumeva il portafogli della giustizia, egli intenda, nei limiti delle sue facoltà, proporre provvedimenti atti a raggiungere uno scopo di pacificazione sociale ».

Rammentati i deplorevoli eccessi che hanno reso necessaria prima la sospensione e poi il rinvio del processo di Roma, dichiara che egli non può fare apprezzamenti sui fatti che han dato luogo al processo e, alla vigilia del giudizio, non ha nulla da proporre, ma un dovere quello cioè di vigilare perchè sia osservata la legge, rispettato il prestigio della magistratura, e abbia libero corso la giustizia del paese.

BARZILAI non si aspettava una risposta così categorica. Certo egli non ha voluto con la sua interrogazione difendere gli interessi degli imputati, ma ha preso a cuore invece interessi conservatori per evitare lo spettacolo di certi processi, nei quali si pongono a tortura articoli di legge e nei quali crede sia più il danno che il vantaggio, per gli scandali che ne sorgono. Confida che il ministro provvederà efficacemente.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, ringrazia l'onorevole Barzilai per la sua moderazione.

I magistrati applicano la legge secondo scienza e coscienza, e se errano v'è un magistrato supremo, a cui spetta di ricondurre i colleghi inferiori, in caso di errore, alla retta interpretazione delle leggi. Egli terrà sempre lontana la politica dall'amministrazione della giustizia, nè tollererà mai che sia turbata da qualsiasi ingerenza, venga questa dall'alto o dal basso.

BARZILAI ha voluto solo dire che, nel caso accennato, la legge non fosse bene interpretata.

Vorrebbe che, ripigliandosi il processo, il ministro facesse si che prendesse una piega diversa. (Rumori).

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, esclude assolutamente che il ministro possa prendersi questa ingerenza.

Agli errori giudiziari provvede la Cassazione. (Approvazioni).

Svolgimento di interpellanze.

STELLUTI-SCALA svolge una sua interpellanza al ministro delle finanze, « sull'ordine dato, con circolare dei prefetti, di assoggettare alla tassa di bollo e alla registrazione tutti i decreti dell'autorità tutoria per l'approvazione dei conti consuntivi di tutte quante le Opere pie, con effetto retroattivo, dal 1874 in poi. »

Dà lettura a questo proposito di una ordinanza del prefetto di Ancona che si esprime appunto nei termini da lui indicati; e rileva come, per diciassette anni, questo provvedimento retroattivo porterebbe lire 51 per ogni Opera pia le quali sarebbero altre 25,000; e quindi si avrebbero altre lire 1,750,000 di arretrati.

Tale somma verrebbe, è vero, all'erario, ma sarebbe detratta alle Opere pie con danno dei loro scopi.

Sarebbe, dunque, questa una misura, equa, opportuna e politica quando anche fosse legale?

Il Ministero si fonda, pare, sul n. 20 dell'art. 19 della legge del 1874; ma le leggi successive hanno posto fuori di contestazione il fatto della non applicabilità delle disposizioni della legge, nel senso da la circolare indicato.

L'oratore quindi accenna ad un parere, in proposito, del Consiglio di Stato, secondo il quale i decreti dell'autorità tutoria delle Opere pie potevano, qualche volta, rivestire il carattere di sentenza, con un provvedimento di forma; quindi in senso contrario alla deliberazione cui oggi si vorrebbe dar forza.

Ed alle simili conclusioni condurrebbero le decisioni della Corte di cassazione di Roma.

L'oratore quindi crede che con una semplice circolare si possa venire ad una così grave decisione da venir quasi alla esazione di una nuova tassa senza che sia intervenuto un legale giudicato.

COLOMBO, ministro delle finanze, dimostra dapprima la legalità della applicazione del bollo sui conti delle Opere pie, la questione è stata molto studiata e ci è anche un parere del Consiglio di Stato del resto gli enti che sono colpiti, se credono la tassa illegale possono adire le vie legali e, se hanno ragione, per queste vie le potranno fare valere.

Non comprende poi la quistione dell'opportunità, quando ci sono delle leggi bisogna senz'altro applicarle.

Discute poi l'altro argomento relativo alla retroattività della legge, dice che questa retroattività è stata limitata all'ultimo quinquennio e con ciò non si è dato che un tollerabile aggravio alle Opere pie.

Si augura che dopo ciò l'onorevole Stelluti vorrà dichiararsi soddisfatto.

STELLUTI SCALA potrebbe essere soddisfatto per alcuni risultati ottenuti dalla sua interpellanza, però non può essere soddisfatto delle risposte in genere del ministro: questi ha mostrato di non tener

conto delle decisioni di una suprema Corte di Cassazione e si è fondato sopra un parere del Consiglio di Stato, che non è applicabile alla quistione.

Ha detto poi che le Opere pie possono far valere le loro ragioni litigando, ma in questo modo l'erario riscuoterà da un lato ciò che perderà dall'altro.

Non crede che il ministro poteva avere il diritto, dato che la tassa fosse stata legale, di rimettere gli arretrati.

Termina esprimendo la speranza che gli amministratori delle Opere pie non pagheranno una imposta illegale e dice che presenterà una mozione.

COLOMBO, ministro delle finanze, si meraviglia che s' insista tanto in una quistione piccola, perchè in fondo si tratta di una tassa di lire 2,40 all'anno per ogni Opera pia.

Insiste nel dimostrare la legalità dei suoi atti appoggiandosi sopra pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura erariale. Crede pure legale la remissione degli arretrati che si è fatta al di là dell'ultimo quinquennio.

STELLUTI-SCALA è dolente di aver forse parlato con troppo calore ma ad ogni modo insiste nella sostanza di quello che ha già detto e presenta la seguente mozione:

« La Camera non ritenendo applicabile ai decreti di approvazione dei conti delle Opere pie, l'art. 19 n. 20 della legge 1874, passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE propone che questa mozione sia messa nell'ordine del giorno fra quindici giorni non contando il giorno attuale.

(Così rimane stabilito).

RIDOLFI svolge la seguente interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio « sugli intendimenti del Governo in seguito all' estendersi dell' infezione fillosserica in Italia ».

Dice che tranne nelle zone in cui la lotta fu abbandonata, perchè troppo infestate, nelle altre si sono seguiti tre sistemi contro la fillossera: quello distruttivo, quello curativo, e quello della diffusione delle viti americane.

Il primo riesce dove l' infezione è poco estesa, il secondo ha una utilità dubbia, il terzo è finora poco diffuso e si dovrebbe far di più per generalizzarlo.

Termina esortando il presidente del Consiglio, attuale ministro dell'agricoltura, a tener presente le raccomandazioni che ha svolto ed a diffondere di più i vitigni americani, che saranno la nostra salvaguardia nell'avvenire.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ministro per interim d'agricoltura e commercio, si è occupato della questione, come ministro e come agricoltore.

Crede poco al metodo distruttivo ed anche meno al metodo curativo: la sola coltivazione delle viti americane può formare la salute della nostra viticoltura.

Ha assistito nella sua regione al propagarsi della infezione fillosserica, ed ha constatato come il metodo distruttivo ed il curativo riuscirono infruttuosi, mentre diede ottimi risultati la coltivazione del vitigno americano.

Tuttavia il metodo distruttivo doveva esser tentato, e potrà ancora in taluni casi estremi essere applicato: così pure dicasi del motivo curativo.

Assicura però l'onorevole Ridolfi che egli ritiene dovere precipuo dell'amministrazione, cui presiede, di propagare le viti americane, delle quali egli anche personalmente fece ottima esperienza.

L'amministrazione ha appositamente impiantato alcuni vivai per la distribuzione dei vitigni americani; e curerà che siano rimessi principalmente a coloro che sono in grado di trarne miglior partito.

Riconosce che la legge contro l' invasione fillosserica conferisce all'amministrazione poteri straordinari: dichiara però che di questi poteri non si userà se non con grandissima temperanza.

Cercherà di provvedere a che non si verifichi l' inconveniente che, in caso di una infezione limitata ad alcune ristrette località, venga dichiarato infetto il territorio di tutto il Comune.

Quanto a giovarsi dell'azione dei corpi locali, osserva che era dovere del Governo prendere l'iniziativa della lotta e dei rimedi, quando primieramente questo flagello ebbe a deplorarsi. Ma oggi il periodo della iniziativa del Governo è quasi cessato, e l'azione del potere centrale deve limitarsi ad una funzione di vigilanza, e di consiglio, rimettendo l'iniziativa dell'azione agli interessati.

Spera che l'onorevole Ridolfi si dichiarerà sodisfatto.

RIDOLFI prende atto delle dichiarazioni del ministro specialmente per ciò che ha tratto alla diffusione della vite americana, per la qual cosa rinnova le fatte raccomandazioni, rilevando la necessità di non alterare i tipi dei nostri vini.

Ringrazia l'onorevole ministro e si dichiara sodisfatto.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ministro per *interim* d'agricoltura e commercio, osserva che l'amministrazione non mancò di preoccuparsi anche del problema accennato dall'onorevole Ridolfi. (Bene!).

(Tre interpellanze dell'onorevole Imbriani ed una dell'onorevole Sani Severino sono rimandate, essendo gli onorevoli interpellanti assenti per ragioni di salute).

VENDRAMINI svolge la seguente interpellanza al ministro delle finanze: « Se e con quali provvedimenti il Governo intenda sistemare le anormali condizioni dei possessori di terreni colpiti da infortuni, nei compartimenti catastali nei quali non sono ammessi sgravi d'imposta per mancati prodotti, vale a dire, quando vada perduto il raccolto ordinario e cessi così in gran parte il titolo della esazione ».

Rileva come, mentre in taluni compartimenti si ammettono domande di sgravi in caso di grandi infortuni, in altri compartimenti, tali domande non siano ammesse, o lo siano in misura di gran lunga minore.

Osserva come questo fatto dipenda dai differenti criteri seguiti nelle diverse regioni per le valutazioni catastali, a seconda delle diverse leggi imperanti.

Certo è però che la tassa fondiaria, compresa la sovraimposta, sale in media alla cifra enorme del 34 per cento del reddito: sarebbe dunque giusto ed opportuno concedere normalmente lo sgravio, ogniqualvolta questo reddito per gravi infortuni venga a mancare.

Rammenta che nella legge del 27 dicembre 1882, all'articolo 5°, il Governo prendeva impegno di regolare con legge generale questa materia.

Ora questa promessa non venne fin qui mantenuta.

Ricorda come molti Comuni, specialmente nel Veneto, siano da lunghi anni ripetutamente colpiti dalla grandine, senza che possa ovviarsi col sistema delle assicurazioni, sia perchè le tariffe in talune regioni più soggette alla grandine sono altissime, sia perchè molti prodotti, e così l'uva, non possono venire assicurati.

Invoca un criterio uguale pei vari dipartimenti; e ritiene che negli articoli 14 e 38 della legge del 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria il presente problema trovi già in buona parte la desiderata soluzione.

Spera che il ministro si occuperà della questione, e troverà modo di risolverla secondo gli interessi dell'erario e dell'agricoltura.

COLOMBO, ministro delle finanze, osserva che la questione è determinata dalla legislazione vigente. Vi sono alcuni compartimenti che le leggi ordinative del catasto ammettono lo sgravio, perchè l'estimazione fu fatta sul reddito lordo; vi sono altri compartimenti ove tale sgravio non è ammesso, perchè il catasto è basato sul reddito netto.

Quanto ai provvedimenti legislativi che possono proporsi, premette che la stabilità è il carattere essenziale del catasto, e da questo principio non è dato allontanarsi. Perciò appunto la legge del 1° marzo 1880 contempla a parte, negli articoli 14 e 58, i casi di infortuni non computati nella valutazione del reddito, ed i casi di infortuni aventi carattere assolutamente eccezionale.

Ora, nella valutazione, dei redditi sono computati gli infortuni, che si riproducono con una certa normalità in un determinato periodo di anni.

Ciò posto, non si può, in attesa della nuova legge, introdurre alcuna nuova disposizione su questa materia od ammettere un sistema che creerebbe delle disparità di condizioni fra i vari compartimenti.

Non crede che gli infortuni ordinari, contemplati nella valutazione del reddito catastale possano pel caso di una insolita gravità, esser considerati come infortuni eccezionali: tale non è il concetto della legge del 1866.

Adunque, volendo stare alla interpretazione delle leggi, non è dato al ministro entrare nell'ordine dell'idee espresso dall'onorevole Vendramini.

Potrà bensì il Governo provvedere pel caso di infortuni eccezionalmente gravi e diffusi, proponendo un'apposita legge, come fu fatto anche pel passato in molte occasioni.

E di siffatte leggi potranno eventualmente prendere la iniziativa gli stessi deputati.

Inoltre le provincie potrebbero assumersi di anticipare al Governo la quota pei fondi colpiti da gravi disastri, con facoltà di rivalersene sull'intero compartimento.

Invita l'onorevole Vendramini a farsi iniziatore di una proposta di questo senso.

VENDRAMINI, non può essere soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, ma lo ringrazia per la forma cortese della medesima.

Dice che appunto invocò dal ministro dei provvedimenti perchè ritiene che le leggi attuali non provvedano in modo adeguato, almeno per quel che riguarda certi compartimenti.

Si riserva di valersi del diritto d'iniziativa parlamentare.

Non consente nella interpretazione data dal ministro all'articolo 58 della legge sull'ordinamento dell'imposta fondiaria.

Non sa come le provincie potranno ottenere la facoltà di ricomposizione.

Crede che sarebbe opportuno che il potere centrale delegasse addirittura alle provincie la riscossione del tributo fondiario, attribuendo alle medesime in pari tempo taluni pubblici servizi.

Come conclusione della sua interpellanza, presenta una mozione conforme alle idee svolte nella interpellanza stessa.

COLOMBO, ministro delle finanze, replica brevemente insistendo nei concetti prima svolti.

Non potrebbe accettare la proposta mozione, senza pregiudicare i principii della legge del 1° marzo 1886, e violare gli stessi principii di giustizia distributiva, attesa l'attuale valutazione catastale.

Lo prega quindi di ritirare la sua mozione e di accontentarsi delle fatte dichiarazioni.

VENDRAMINI, persuaso che le disposizioni del ministro sono benevoli, e sperando che egli saprà trovare modo di mitigare il rigore delle leggi, aderisce al cortese invito del ministro, e ritira la mozione.

(L'onorevole Colajanni non essendo presente, si intende che abbia ritirato la sua interpellanza).

ARNABOLDI, attesa l'ora tarda, domanda di rimandare ad altro giorno lo svolgimento della sua interpellanza.

PRESIDENTE propone che la tornata di giovedì sia destinata allo svolgimento dell'interpellanze, salvo di rimandare al lunedì successivo le interpellanze relative alla legge sulle preture.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e della pubblica istruzione sui provvedimenti, che intendono adottare per mitigare il danno derivato a molti giovani, già iscritti, ai corsi preparatori alla scuola militare di Modena ed all'Accademia militare, e non più a tempo d'iscriversi ad altre scuole, quando fu pubblicata la notizia, che per l'anno 1892-93 non si ammetterà alcun giovane nelle scuole stesse per via di esame, specialmente se questa restrizione dovesse ripetersi anche per l'anno venturo.

« Brunialti. »

Sarà inscritta all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 7.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 24. — Sebbene nessuna dichiarazione ufficiale sia stata ancora fatta in proposito, si crede che la causa immediata dell'invio dell'*ultimatum* al Chilì sia stata la comunicazione fatta da Montt a Washington che Egan, ministro degli Stati Uniti nel Chilì, non era persona grata presso il Governo chileno, il quale ne chiederebbe il richiamo

Nessuna riparazione fu chiesta per l'incidente del *Baltimore*, avendo già il Chilì espresso il suo rammarico in proposito.

PARIGI, 24. — *Senato* — Il ministro Rouvier presenta il bilancio.

Il Senato approva le modificazioni introdottevi dalla Camera ad eccezione di una.

La Camera ed il Senato si aggiornano alle 9 di stasera per giungere ad una soluzione.

PARIGI, 24. — *Camera dei deputati* — Si approva definitivamente l'insieme del bilancio poscia la Camera si aggiorna al 16 febbraio.

BERLINO, 24. — Il Re e la Regina del Würtemberg sono qui giunti alle 8 pom. e furono ricevuti alla stazione dall'imperatore, dal principe Alberto, reggente del Brunswick, dalla principessa Federico Carlo, dai generali, dal ministro Mittnachl, dal segretario di Stato, Marschall, e da tutte le altre autorità.

L'incontro fra l'Imperatore ed i Sovrani del Würtemberg fu cordialissimo.

Le LL. MM. salirono in vettura e, scortati dai corazzieri della guardia, si recarono al Castello.

Lungo tutto il percorso dalla stazione al Castello erano schierate le truppe della guarnigione e una immensa folla acclamò vivamente i Sovrani.

L'Imperatrice ricevette al Castello i Sovrani del Würtemberg.

Ebbe quindi luogo un pranzo di famiglia.

PARIGI, 25. — Il *Figaro* dice che il giorno dopo la pubblicazione del manifesto dei cardinali francesi, un emissario influente partì per Roma colla missione di ottenere dal Papa che egli si contentasse di questa semi-soddisfazione; ma il successo dei negoziati è molto dubbioso.

NEW-YORK, 25. — Si ha da Santiago:

« Il ministro inglese ricevette ordine dal suo Governo di offrire la mediazione dell'Inghilterra fra il Chilì e gli Stati Uniti ».

PIETROBURGO, 25. — Il Granduca Costantino Nicolajewich è morto a mezzanotte.

SOFIA, 25. — L'*Agenzia Balcanica* dice che Stambuloff è sempre a letto.

E' di buonissimo umore e non risente alcun dolore.

Il revolver esplose mentre Stambuloff stava per toglierselo di tasca.

Stambuloff tornò immediatamente a casa, ove la sua ferita venne medicata.

La palla ha penetrato nella parte superiore della coscia e non è stata ancora estratta.

L'osso della coscia e l'arteria femorale non sono lesi.

L'accidente valse al presidente del Consiglio dimostrazioni generali di simpatia.

Gli agenti diplomatici e numerose altre persone si recarono a casa di Stambuloff a prenderne notizie.

BERNA, 25. — I negoziati commerciali italo-svizzeri di Zurigo sono sospesi, i delegati italiani avendo chiesto nuove istruzioni a Roma.

WASHINGTON, 25. — Il presidente Harrison inviò al Congresso un messaggio relativo agli affari chileni, con una voluminosa corrispondenza che risale al 15 agosto scorso.

Gran parte di tale corrispondenza è già nota.

Risulta dai documenti che l'attitudine di Egan relativamente ai rifugiati era appoggiata da Harrison.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 25 gennaio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,75 77 1/2 80		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a grida	»	—	—	92,87 1/2 92,90	92 83 1/4			— — 1	
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	Rendita 5 0/0 in titoli di piccolo taglio 93. — cont.
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			57 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R.-Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 65	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			458 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			484 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	642 1/2 643 643 1/4		— — 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			490 — 3	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1300 — 4	
» » Romana	1 genn. 92	1000	1000		— —	1008 1004 1/2 1001		— — 5	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	315 15 1/2 16 17 16 1/2		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			305 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			580 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			450 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	371 374 1/2 375		— — 6	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	805 802 801 800 796	790)	— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —	1181 1175		— — 7	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	222		— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	207 206 204 205		— — 8	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			80 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	111 112 113		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			310 — 9	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	155 1/2 155 153		— — 10	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 — 11	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			440 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —	
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

23 gennaio 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . . . L. 92 635
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 90 465
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 57 437
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 56 007

B. TANLONGO, Presidente.

1) Ex £. 2,17. — 2) Ex £. 12,50. — 3) Ex £. 13,50 — 4) Ex saldo div. £. 25. — 5) £. 25. — 6) Ex £. 12. — 7) Ex £. 12,50 — 8) Ex £. 5. — 9) Ex £. 12,50. — 10) Ex L. 6,25 — 10) Ex £. 6,32.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 80
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 60
3 1/2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 60
	»	60 giorni	— —	— —	
	»	Cheques	— —	— —	
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	
	Germania	Cheques	»	»	

Risposta ai premi . . . . . } 28 Gennaio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione 29
Liquidazione 30

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco ETTORE STICH.

Visto: Il Vice-Presidente: L. SIMONETTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1891.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	94 10	Az. Banco di Roma	305 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0/0	56 —	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	315 —
Obbl. Beni Eccles.	92 —	» » Ind. e Com.	700 —	» » Metallurgica Italiana	260 —
Prest. Rotschild 5 0/0	101 —	» » » Certif.	475 —	» » della Piccola Borsa	215 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	410 —	» » Caoutchouc	70 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	456 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	760 —	» » Risanamen.	175 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1060 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer. Meridionali	645 —	» » Condot. d'ac.	215 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	490 —	» » Gen. Illumin.	243 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » certif.	480 —	» » Tramway Om.	114 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1310 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1050 —	» » Molini e Magaz. Gen.	90 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	300 —	» » Immobiliare	228 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.